

## **TI\_GERICHTE 42.2012.6 vom 7. März 2012**

TI Tribunale d'appello, 2012-03-07, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_42.2012.6](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_42.2012.6)

FR: TI\_GERICHTE 42.2012.6 du 7 mars 2012

IT: TI\_GERICHTE 42.2012.6 del 7 marzo 2012

### **Regeste**

Rinnovo anticipo alimenti da 10/11. Negato x 8+9/11, poiché istanza è del 10/10/11. Relativa a inf. al piede all'estero, da metà 8/11 avrebbe potuto attivarsi (ev. incaricare P di fiducia in CH). Inoltre, anche ritenendo lettera 29/9/11 = domanda di rinnovo, non dimostrato quando spedita. Timbro ricevim.: 10/10/11

### **Erwägungen**

#### **E. 30**

giugno 2010, e meglio un mese prima della scadenza, il 31 luglio 2010, della precedente decisione di concessione dell'anticipo alimenti del 26 ottobre 2009 (cfr. doc. IV11; consid. 2.4.; doc. IV4: messaggio di posta elettronica del 9 novembre 2011 di \_\_\_\_\_ dell'USSI alla ricorrente). Per quanto concerne il fatto addotto dalla ricorrente che nei mesi di luglio, agosto e settembre 2011 avrebbe inviato dei messaggi di posta elettronica a \_\_\_\_\_, dell'USSI Servizio ricuperi e anticipo alimenti, da cui non avrebbe ricevuto risposta alcuna (cfr. doc. III7), giova osservare che da alcuni messaggi di posta elettronica del mese di settembre 2011 intercorsi tra RI 1 e \_\_\_\_\_ agli atti risulta che il tenore degli stessi concerneva il recapito del padre di \_\_\_\_\_ (cfr. doc. III18) e, quindi, in alcun modo la problematica connessa al rinnovo dell'anticipo alimenti scaduto alla fine di luglio 2011. Nelle osservazioni dell'USSI del 30 novembre 2011 al ricorso di RI 1 al Consiglio di Stato - peraltro mai contestate dalla ricorrente, nemmeno in questa sede - è stato, del resto, precisato, da un lato, che il 27 agosto 2011 la ricorrente ha contattato l'USSI e più precisamente il servizio ricuperi per avere informazioni sulla pratica di incasso, dall'altro, che l'USSI data la cessione di credito totale non rilascia alcuna informazione alla beneficiaria (cfr. doc. IV9). Infine l'obiezione della ricorrente secondo cui vi sarebbe stata una dimenticanza nei confronti del suo caso e che, ricevendo già l'anticipo, il formulario di rinnovo avrebbe dovuto esserle spedito prima (cfr. doc. C1) non risulta fondata. La medesima era, infatti, a conoscenza della procedura di rinnovo dell'anticipo alimenti (cfr. consid. 2.6.), per cui ben doveva sapere che il rinnovo poteva essere concesso unicamente su istanza del beneficiario (cfr. doc. IV10, doc. IV13; IV18; consid. 2.4.). 2.9. Alla luce di tutto quanto esposto, visto che la domanda di rinnovo dell'anticipo alimenti è stata presentata nel mese di ottobre 2011 (cfr. consid. 2.8.), in applicazione dell'art. 3 RAIA (cfr. consid. 2.2.), rettamente l'amministrazione ha concesso tale prestazione all'insorgente a far tempo dal mese di ottobre 2011. La decisione del 7 marzo 2012 emanata dal Consiglio di Stato deve, conseguentemente, essere confermata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.